



Decreto Dirigenziale n. 107 del 11/05/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

RINNOVO CONCESSIONE AI SENSI DEL R.D. 523/1904 PER IL MANTENIMENTO DI UNA PASSERELLA PEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO DEL VALLONE CIECO IN AMALFI, A SERVIZIO DI UNO STABILIMENTO BALNEARE. RICHIEDENTE: LA FENICE S.A.S. DI FILOMENA AMURO & C. - PRATICA 7182/C.

Il Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio Protezione Civile

PREMESSO:

- › che, con nota n. 2891 del 10/04/14, sollecitata con nota n. 9810 del 27/11/14, il Comune di Amalfi chiese il parere di questa U.O.D. in merito al rinnovo della concessione demaniale marittima per il mantenimento di uno stabilimento balneare-bar-ristorante denominato "Lido delle Sirene" in zona Porto;
- › che la richiesta era motivata dal fatto che lo stabilimento è posto nelle immediate vicinanze, e quindi nella fascia di rispetto idraulico, del corso d'acqua denominato "Vallone Cieco";
- › che, con nota n.150285 del 04/03/2015, nel prendere atto che, a causa di un disguido, la richiesta era rimasta inevasa e quindi della conseguente difficoltà, per la ditta concessionaria, di poter predisporre in tempo utile tutta la documentazione tecnica necessaria per il rinnovo della concessione, questa U.O.D. espresse nulla osta provvisorio, a valere fino al 31/10/2015, per il mantenimento dello stabilimento balneare denominato "Lido delle Sirene", con le stesse caratteristiche degli anni precedenti, invitando la ditta Fenice S.a.s., nella persona della sig.ra Filomena Amuro, a proporre formale richiesta di rinnovo della autorizzazione, mediante istanza in bollo corredata della necessaria documentazione tecnica in duplice copia;
- › che, con istanza pervenuta in data 20/04/2016 n. 272431, la sig.ra Filomena Amuro, nata a Pagani il 20/12/1977, legale rappresentante della Soc. La Fenice s.a.s. di Filomena Amuro & C., partita IVA 05129390653, (di seguito indicata con "concessionario"), ha formalmente chiesto il rinnovo dell'autorizzazione "con le stesse caratteristiche degli anni precedenti ed in conformità a quanto autorizzato con il Decreto n. 92098 del 10/04/1982, in quanto nessuna modifica della struttura è mai intervenuta";
- › che, da una ricerca agli atti di ufficio, si è reperita la nota n. prot. 8208 del 23/07/1981 diretta al Servizio LL. PP. della Regione Campania, contenente le clausole e condizioni da inserire "nel redigendo decreto di concessione";
- › che, con successiva nota n. 19161 del 07/06/1982, il Genio Civile di Salerno comunicò all'Intendenza di Finanza di Salerno che, con Decreto n. 2008 del 16/14/1982 del Presidente della Giunta Regione Campania, vistato dalla C.C.A.R.C. in data 16/04/1982 n. 5248, la ditta Scoppetta Filomena (precedente intestataria) fu autorizzata ad eseguire i lavori di che trattasi;
- › che il decreto di concessione non è stato reperito agli atti di ufficio;
- › che, da quanto risulta dalla lettura della sopra citata nota n. 8208 del 23/07/1981, tra le condizioni e le clausole da inserire nel redigendo decreto di concessione, non fu indicata nessuna data di scadenza, limitando l'efficacia del provvedimento al periodo stagionale giugno-ottobre;
- › che l'atto di concessione era limitato esclusivamente alla passerella pedonale attraversante il Vallone Cieco;
- › che la pratica è registrata al n. 7182/C;
- › che la ditta ha effettuato, in data 26/04/16, il versamento di € 1036,26 per oneri di concessione comprensivi dell'addizionale di cui alla L. R. n. 1/72 su C.C.P. n. 21965181 intestato alla Tesoreria della Regione Campania, Codice Tariffa 1520 per canoni di concessione con decorrenza 2011 a valersi per tutto il 2016;
- › che tale importo è stato calcolato ai sensi dell'art. 2948 del C.C., salvo conguaglio;
- › che la ditta ha inoltre effettuato il versamento di € 299,20 su C.C.P. n. 21965181 intestato alla Tesoreria della Regione Campania, Codice Tariffa 1521, quale deposito cauzionale, pari a 2 annualità del canone base;

CONSIDERATO:

- › che, dalla documentazione tecnica, ed in particolare dalla relazione di compatibilità idraulica redatta dall'ing. Giuseppe Benevento in data 22/09/2015, si rileva che la passerella risulta verificata con T=200 e franco di sicurezza > 1,5 m in accordo con le vigenti norme;
- › che con nota n. 2991 del 10/04/14 il Comune di Amalfi chiese "se sussistono le condizioni per il rilascio dei relativi assensi, tanto da consentire il completamento dell'iter istruttorio";
- › che, per quanto di competenza, sotto l'aspetto idraulico, non si sono rilevati elementi ostativi al rilascio della concessione;
- › che, trattandosi di opere che occupano stabilmente aree del demanio fluviale, il rilascio della concessione è a titolo oneroso con obbligo di versamento di canone annuale;

- › che, con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 5154 del 20.10.2000 per l'emissione dei Decreti di concessione in materia di opere idrauliche veniva delegato il Settore del Genio Civile di Salerno, oggi denominato Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio Protezione Civile, in attuazione del Regolamento n. 12 del 15/12/2011, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 475 del 10/09/2012;
- › che risulta acquisita agli atti la dichiarazione del Dirigente U.O.D. (prot. interno n. 513 del 27/04/16) e del Responsabile del Procedimento e titolare del provvedimento (prot. interno n. 514 del 27/04/16) ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013;

Dato atto dell'intervenuta verifica dell'assenza di conflitto di interessi;

Visto il R.D. n. 523 del 25.7.1904 (T.U. sulle opere idrauliche);
Visto il R.D. n. 368 dell'8.5.1904 (T.U. sulle opere di bonifica);
Visto il D. Lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.
Visto l'art. 89 D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
Visto l'art. 19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;
Vista la L. R. n. 47 del 25.10.1978;
Visto il D. Lgs 112 del 31.03.1998;
Vista la Legge n. 183/1989;
Vista la circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
Vista la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
Vista la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000;
Vista la Delibera di G. R. n. 5784 del 28.11.2000;
Visto il D. L.vo n. 165 del 30.03.2001;
Vista la L. R. n. 7 del 30.04.2002;
Vista la Delibera di G. R. n. 2075/2005;
Vista la Delibera di G.R. n. 488 del 31.10.2013;
Vista la L. R. n. 3 del 16.01.2014;
Vista la L.R. n. 4 del 16.01.2014;
Vista la Delibera di G.R. n.92 del 01.04.2014;
Vista la L. R. n. 1 del 18/01/2016;
Vista la L. R. n. 2 del 18/01/2016;

Ritenuto che l'istanza possa essere accolta;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile di P.P. 14 geom. Renato Sarconio e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso in qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rinnovare alla Soc. La Fenice s.a.s., attuale proprietaria dello stabilimento e titolare della concessione demaniale marittima, come sopra generalizzata, la concessione per il mantenimento di una passerella pedonale di attraversamento del Vallone Cieco in Amalfi, a servizio dell'omonimo stabilimento balneare, come da progetto agli atti e sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

- la concessione ha decorrenza dalla data del presente decreto e scadenza al 31.12.2026; al termine il concessionario dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione da richiedersi almeno un anno prima della scadenza;
- la concessione viene rilasciata ai soli fini idraulici ai sensi del R. D. n. 523/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o parere previsti dalle vigenti leggi;
- in particolare il concessionario è tenuto ad osservare, per detta passerella, il calendario fissato dal Comune di Amalfi relativamente all'esercizio dello stabilimento balneare e il conseguente montaggio e smontaggio delle attrezzature;
- l'importo del canone è stato fissato, in via provvisoria e salvo conguaglio, in € 149,60 comprensivi della maggiorazione di cui alla L.R. n. 1/72, con decorrenza 2011; tale importo viene di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT. Il deposito cauzionale è infruttifero e verrà restituito, a richiesta

dell'interessato, al ripristino dello stato dei luoghi, previo accertamento da parte dei funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

- il pagamento del canone deve effettuarsi entro il 31 Marzo di ogni anno – sul C/C n. 21965181, codice tariffa 1520 intestato alla Tesoreria della Regione Campania, ovvero mediante bonifico bancario, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;
- in caso di ritardo nei pagamenti, il concessionario potrà essere costituito in mora nei modi e termini fissati dalla legge; la morosità oltre il ventiquattresimo mese comporta la revoca della concessione;
- le opere non potranno essere modificate rispetto ai grafici che, agli atti, costituiscono parte integrante del presente decreto;
- il concessionario è obbligato alla manutenzione delle opere e a vigilare affinché le stesse vengano utilizzate nei limiti per cui sono state progettate e per la destinazione d'uso specificata;
- il concessionario dovrà adottare ogni accorgimento atto ad evitare ogni possibile interferenza con il regolare deflusso delle acque, provvedendo ad effettuare ispezione e pulizia periodica;
- il concessionario resta fin d'ora obbligato ad eseguire, a propria cura e spese, eventuali opere accessorie o interventi di qualsiasi tipo che si dovessero rendere necessari, anche in futuro, sia per assicurare il buon regime idraulico del corso d'acqua, sia per intervenute esigenze di pubblica utilità, su semplice richiesta dell'Amministrazione Regionale concedente, pena la decadenza della concessione stessa con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi;
- la concessione è revocabile in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione Regionale, sia nel caso che il concessionario manchi alle disposizioni del presente decreto, sia nel caso che l'Amministrazione, per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione. In tal caso nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà allo stesso;
- l'Amministrazione Regionale resterà in ogni caso sollevata da ogni e qualsiasi danno alla struttura, alle opere accessorie, ai servizi, ecc., a cose e a persone, per eventuali danni comunque rivendicati da terzi, nei cui confronti il concessionario rimane unico responsabile;
- il decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;
- Il concessionario è sempre tenuto ad osservare ed attuare le finalità per le quali è rilasciata la presente concessione e non può destinare il bene demaniale oggetto di concessione per altri usi non espressamente consentiti;
- è fatto comunque divieto di usi o atti che possano risultare in contrasto con il buon regime delle acque, con le esigenze della difesa idraulica e con altri usi dei beni del demanio idrico legalmente assentiti;
- sono fatti salvi i diritti demaniali, quelli dei terzi, nonché eventuali servitù prediali e demaniali;
- sono cause della cessazione della titolarità della concessione idraulica le seguenti fattispecie: scadenza senza rinnovo; revoca; rinuncia. La scadenza della concessione comporta l'effetto risolutivo automatico della concessione stessa, in mancanza di un formale atto di rinnovo, con conseguente estinzione del titolo concessorio. La concessione potrà essere revocata dal Genio Civile, previa notifica all'interessato per: a) violazione delle norme di cui al R.D. n. 523 del 25.07.1904; b) incompatibilità con sopravvenute necessità di pubblica utilità; c) accertamento di effetti dannosi causati dalle opere al regime del corso d'acqua; d) riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del Genio Civile, in relazione ad inadempienze o mancato rispetto degli obblighi cui è tenuto il concessionario; e) mutamento, senza autorizzazione, dell'uso previsto e autorizzato. La rinuncia alla concessione idraulica deve essere comunicata in forma scritta. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia;
- la Regione Campania si riserva altresì il diritto di sospendere o modificare la concessione, anche parzialmente e in qualunque momento, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato e/o si presentino ragioni di pubblico interesse e/o di ordine pubblico e/o di sicurezza e/o di igiene e/o di sanità, secondo le modalità previste dalla L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
- è possibile il rinnovo della concessione con atto formale, a meno di motivi ostativi, a condizione che il concessionario produca, 1 anno prima della scadenza, formale richiesta indirizzata alla Giunta regionale della Campania – Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno, completa degli atti amministrativi e tecnici normativamente previsti, previa espressa istruttoria da parte del Genio Civile stesso. E' escluso il rinnovo tacito;

- in relazione alla fase di esercizio delle opere, il concessionario è tenuto: a mantenere in regolare stato di funzionamento tutte le opere ed i manufatti oggetto di concessione, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, rimanendo esclusivo responsabile di qualsivoglia danno possa derivare a pregiudizio di persone e/o cose, alla proprietà pubblica e/o privata, e ponendo in essere tutte le misure necessarie allo scopo, anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua; ad adottare ogni cautela ed accorgimento atto a garantire la salvaguardia del bene oggetto di concessione da qualunque manomissione anche da parte di terzi, tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica, e la funzionalità che lo caratterizza;
- il concessionario è inoltre tenuto a mantenere sempre perfettamente pulito il tratto di alveo interessato dalla passerella in modo da assicurare sempre il regolare deflusso delle acque;
- il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che dovessero verificarsi, a persone o cose, in conseguenza di deficienze tecniche o costruttive o per carente manutenzione delle opere;
- il concessionario dovrà lasciare libero accesso lungo il corso d'acqua al personale addetto alla sorveglianza;
- il concessionario resta obbligato a tutti gli adempimenti derivanti dalle disposizioni normative nelle materie urbanistico-edilizia, paesaggistica, artistica, storica, archeologica, sanitaria, ambientale ed in genere vigenti per le opere in argomento, essendo la presente concessione resa esclusivamente ai sensi del R.D. 523/1904;
- il decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;
- è fatto obbligo al concessionario di adempiere a tutte le prescrizioni contenute in pareri e nulla osta rilasciati da altri Enti, ove non in contrasto con il presente atto;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate e riportate tutte le norme vigenti per legge e regolamenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del Codice Civile;
- la revoca o qualsiasi altra forma di decadenza della concessione comporta l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione dei manufatti a cura e spese del concessionario entro 12 mesi dal formale atto di diffida; in caso di inadempienza il ripristino sarà effettuato dal concedente con addebito delle spese;
- tutte le spese in conseguenza del presente atto sono a carico della Soc. La Fenice s.a.s. di Filomena Amuro & C;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate e riportate tutte le norme vigenti per leggi e regolamenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del Codice Civile;
- il presente provvedimento è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede di autotutela o nel caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato:

- al Dipartimento delle Politiche Territoriali (53);
- alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile; (53 - 08);
- al Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali (55);
- alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (55 - 13);
- alla Unità Operativa Dirigenziale Gestione delle Entrate Regionali (55 - 13 - 03);
- al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- al Comune di Amalfi.

Biagio Franza